

SASA SpA-AG

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 36, comma 8, d.lgs. 50/2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SASA nella seduta del 23/10/2020

INDICE

Capo 1 Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Principi e criteri

CAPO II - Presupposti per l'affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria

Art. 4 - Tipologie di beni, servizi e lavori acquisibili in conformità al presente regolamento

Art. 5 - Limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali

CAPO III - Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 6 - RUP

Art. 7- Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 8 - Competenza alle spese

CAPO IV - Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

Art. 9 - Mercato elettronico

Art. 10 - Obblighi di acquisto centralizzato (CONSIP)

CAPO V - Procedure di affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria

Sezione I - Norme ed adempimenti comuni alle procedure di selezione del contraente

Art. 11- Richiesta di acquisto

Art. 12 - Requisiti di idoneità generale

Art. 13 - Patti e condizioni

Art. 14 - Verifica dei requisiti

Art. 15 - Criteri di aggiudicazione

Sezione II - Procedure di selezione del contraente

Art. 16 - Procedura negoziata

Art. 17 - Affidamento diretto

Art. 18 – Gara telematica

CAPO VI - Affidamento ed esecuzione del contratto

Art. 19 - Valutazione dell'anomalia o della congruità dell'offerta

Art. 20 - Aggiudicazione

Art. 21 - Stipulazione del contratto

Art. 22 - Verifiche della regolare esecuzione

Art. 23 – Rinegoziazione e recesso

CAPO VII - Spese economali

Art. 24 - Presupposti e limiti

CAPO VIII - Trasparenza, pubblicità e comunicazioni

Art. 25

CAPO IX - Accesso agli atti

Art. 26 - Presupposti e limiti

CAPO X - Disposizioni particolari in materia di consulenze ed incarichi professionali

Art. 27 – Ambito di disciplina e definizioni

Art. 28 – Presupposti per l'affidamento dell'incarico

Art. 29 – Procedura di selezione

Art. 30 – Formalizzazione del rapporto

ALLEGATO I

CAPO I
Disposizioni Generali**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento, da parte di SASA, dei contratti aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al d.lgs. 50/2016.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa nazionale (codice civile; d.lgs. n. 50/2016 “codice dei contratti” e smi), ed alla normativa provinciale applicabile.

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli acquisti di cui al presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi di:
 - economicità;
 - efficacia;
 - imparzialità;
 - parità di trattamento;
 - trasparenza;
 - proporzionalità;
 - rotazione nella selezione dei fornitori.

CAPO II**Presupposti per l'affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria****Art. 4 - Tipologie di beni e servizi, lavori acquisibili in conformità al presente regolamento**

1. I contratti di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **pari o superiore** alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 comma 2 d.lgs. 50/2016 e smi sono affidati in conformità al predetto d.lgs. 50/2016 e smi ed, in particolare, alle norme applicabili al settore speciale (trasporto) di operatività di SASA.
2. I contratti di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **inferiore** alle soglie precedenti, sono invece affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e, segnatamente, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. In particolare, l'affidamento di contratti secondo le procedure previste nel presente regolamento è consentito in relazione a qualsiasi contratto il cui valore non sia superiore ad € 428.000,00 per servizi e forniture, € 5.350.000,00 per lavori ed € 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX al d.lgs. 50/2016. Le predette soglie economiche saranno automaticamente integrate per rinvio dinamico alla legge successiva che ne stabilisse di ulteriori, e pertanto senza obbligo di aggiornamento del presente regolamento.
4. SASA può procedere all'affidamento dei contratti secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento anche nel caso di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016;
5. L'affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria è altresì possibile anche attraverso i mercati elettronici di cui al successivo art. 9.

Art. 5 - Limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali

1. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di valore inferiore alla soglia comunitaria, è distinto nei limiti di importo di seguito individuati facendo riferimento alle previsioni di cui all'art. 26 L.P. 16/2015 che garantiscono conformità ai principi del Trattato Ue a tutela della concorrenza degli operatori economici

Per i Lavori:

- Per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 è sempre possibile l'affidamento diretto

- ad un operatore economico;
- Per contratti di importo pari a 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei. La scelta dev'essere adottata nel rispetto del principio di rotazione;
 - Per contratti di importo pari ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 500.000,00 è prevista la procedura negoziata mediante interpello di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. La scelta dev'essere adottata nel rispetto del principio di rotazione.
 - Per contratti di importo pari a € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 è prevista la procedura negoziata mediante interpello di almeno dieci operatori economici se esistenti; la scelta dev'essere adottata nel rispetto del principio di rotazione.
 - Per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 è previsto il ricorso alle procedure ordinarie

Per i servizi e forniture:

- Per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 è sempre ammesso l'affidamento diretto ad un operatore economico;
- Per contratti di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei;
- Per contratti di importo superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 428.000,00 è prevista la procedura negoziata mediante interpello di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. La scelta dev'essere adottata nel rispetto del principio di rotazione

Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi:

- affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;
 - per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;
 - per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino ad e 418.000,00 vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un'offerta.
2. I soli acquisti di lavori possono essere effettuati in amministrazione diretta, per importi inferiori ad € 150.000,00, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi eventualmente necessari per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente ove gli importi relativi all'acquisto e il noleggio siano inferiori alle soglie di cui al comma 1.
 3. Per la scelta degli operatori da invitare al confronto, SASA può istituire un elenco di fornitori da cui attingere e la cui facoltà di iscrizione sia adeguatamente pubblicizzata, ovvero sollecitare pubblicamente manifestazioni di interesse, mediante avviso sul proprio sito internet e/o con altri mezzi di pubblicità, in tal senso rendendo preventivamente noti i requisiti di partecipazione e l'oggetto di massima dell'affidamento, ovvero ancora facendo riferimento agli elenchi tenuti presso altre centrali di committenza. In ogni caso la scelta dell'operatore economico dev'essere adottata nel rispetto del principio di rotazione.
 4. Nessuna fornitura, servizio o lavoro può subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative di interventi individuate distintamente in fase di programmazione nonché derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati dal responsabile del procedimento.
 5. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 4, è inoltre fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali al fine di favorire la partecipazione alla procedure delle piccole e medie imprese come previsto dall'art. 51 d.lgs. 50/2016 e smi.
 6. Al fine della valutazione dell'importo di cui al comma 1 devono essere considerate le varianti, le presumibili proroghe, e/o le altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO III**Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto**

Art. 6 - RUP

1. Ferme restando le prerogative della direttrice e del presidente in materia di selezione dei contraenti, di approvazione della spesa e di stipulazione dei contratti, il responsabile del procedimento, individuato all'interno della struttura organizzativa di SASA, cura lo svolgimento degli affidamenti di cui al presente regolamento e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni di cui al ridetto codice applicabili al caso di specie. Qualora detto incarico non sia esplicitamente assegnato, lo stesso si intende attribuito alla persona del direttore amministrativo, (detto che CFO- *Chief Financial Officer*), che può nominare con il ruolo di RUP un collaboratore dotato della necessaria professionalità e qualifica.
2. La funzione di responsabile del procedimento può essere rivestita da un dipendente di ruolo, anche con qualifica non dirigenziale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere. Il responsabile del procedimento può avvalersi del supporto dei collaboratori di SASA.
3. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione.

Art. 7- Direttore dell'esecuzione del contratto

1. SASA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Se non diversamente disposto, il responsabile di ciascun settore risponde della corretta esecuzione del contratto. Nelle ipotesi di acquisizioni di particolare complessità o rilevanza economica, SASA ha facoltà di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, che può coincidere con il responsabile del procedimento.
In ogni caso i compiti e le responsabilità del direttore dell'esecuzione del contratto riguardano l'esecuzione del contratto, il controllo tecnico contabile, la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto al contratto, l'attestazione di avvenuta esecuzione.

Art. 8 - Competenza alle spese

1. L'acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento è disposta dalla direttrice e/o dal direttore amministrativo, in ragione del valore dell'acquisto, tenuto conto di quanto deliberato in materia di deleghe dal consiglio di amministrazione di SASA.
2. L'attività del RUP non impegna pertanto la società verso l'esterno, salvo che costui sia titolare dei poteri di spesa e di firma come sopra richiamati.
3. È fatta salva la facoltà di conferire deleghe a procuratori speciali per lo svolgimento di singole procedure di affidamento.

CAPO IV**Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati****Art. 9 - Mercato elettronico**

1. Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, le acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria possono avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, salvo che l'utilizzo di tali strumenti non contrasti con principi di ordine superiore, come indicati all'art. 3 del presente regolamento, o che l'acquisto attraverso tali strumenti sia materialmente o giuridicamente impossibile.
2. SASA ha facoltà di provvedere all'acquisizione di beni e servizi di cui al presente regolamento attraverso le differenti tipologie di mercato elettronico: a) MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione¹); b) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento, con particolare riguardo all'ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano)²; c) mercato elettronico eventualmente realizzato da SASA.

¹ Gestito da Consip S.p.a.

² Cfr. art. 5 L.P. n. 16/2015

Art. 10 - Obblighi di acquisto centralizzato (CONSIP)³

1. SASA ha invece l'obbligo di fare ricorso alle convenzioni⁴ ed agli accordi quadro⁵ presenti sul portale degli acquisti Consip⁶ per l'acquisizione di forniture e servizi ricadenti nelle categorie merceologiche individuate al comma 7 dell'art. 1 della Legge 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile)⁷.

³ Art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 ("fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando di gara sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale".

⁴ Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013.

L'applicazione a SASA delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1 l. 95/2012 è dunque subordinata all' inclusione della stessa nell'Elenco anzidetto, reperibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo url: <http://www.istat.it/it/files/2016/09/Allegato1a.pdf?title=Elenco+delle+unit%C3%A0+istituzionali++delle+PA++30%2Fset%2F2016++Elenco+sintetico+%28All.+1%29.pdf> ove SASA è contemplata espressamente nella sezione "Altre amministrazioni locali" sotto la denominazione "Società Autobus Servizi d'Area/Städtischer Autobus Service AG – SASA S.p.A. AG".

⁵ L. 191/2009 art. 2, comma 225. "La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma".

⁶ Tale impostazione è peraltro confermata dalla tabella "obblighi-facoltà", pubblicata da Consip con comunicato del 11/03/2013, che riassume il quadro relativo all'obbligo/facoltà di utilizzo degli strumenti d'acquisto di Consip e delle centrali regionali di committenza, alla luce degli aggiornamenti normativi legati alla "spending review" e pubblicata agli indirizzi www.dag.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it/tabella e www.consip.it/tabella. Per amministrazioni come SASA (società a totale partecipazione pubblica) la tabella prevede unicamente facoltà e non obblighi, sia sopra, sia sotto la soglia comunitaria, fatta eccezione per alcune categorie merceologiche di cui si dà conto all'art. 13.

⁷ La Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", rappresenta la seconda fase della manovra denominata "spending review".

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge 135/2012 è subordinata alla inclusione di SASA nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

2. Tali categorie merceologiche saranno automaticamente integrate per rinvio dinamico alla legge successiva che ne stabilisse di ulteriori, e pertanto senza obbligo di aggiornamento del presente regolamento.

CAPO V

Procedure di affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria

Sezione I

Norme ed adempimenti comuni alle procedure di selezione del contraente

Art. 11- Richiesta di acquisto

1. Nelle acquisizioni di contratti di cui al presente regolamento il responsabile del procedimento attiva l'affidamento dando seguito ad apposita richiesta d'acquisto da parte dei responsabili di settore.
2. Per la formulazione della proposta d'acquisto è obbligatorio l'utilizzo della modulistica già predisposta, che contiene l'indicazione: a) dell'oggetto del contratto b) del fine che si intende perseguire o della necessità che si intende soddisfare.
3. Gli eventuali vizi afferenti la richiesta di acquisto non determinano l'inefficacia o l'annullabilità dell'acquisizione, che può essere in qualsiasi momento ratificata.
4. In casi eccezionali, per acquisizioni effettuate a seguito di circostanze impreviste o per far fronte a situazioni di emergenza, la richiesta d'acquisto può essere sostituita da una comunicazione scritta che contenga gli elementi essenziali e le motivazioni dell'affidamento, previo avvertimento telefonico al responsabile del procedimento.
5. L'inosservanza delle procedure nonché la mancata applicazione del piano di prevenzione della corruzione adottato da SASA⁸ determinano l'eventuale responsabilità disciplinare a carico del RUP che abbia operato in contrasto con tali regole.

Art. 12 - Requisiti di idoneità generale

1. Il fornitore di beni, servizi e lavori relativi ai contratti di cui al presente regolamento dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi. Il possesso dovrà essere dimostrabile durante l'intera fase di selezione del contraente, così come in fase di aggiudicazione ed esecuzione del contratto.
2. La perdita di tali requisiti darà facoltà a SASA di risolvere il contratto in danno del fornitore⁹.
3. In presenza di formale richiesta di invito alla procedura di selezione da parte di un operatore economico, SASA è tenuta a prendere in considerazione la proposta e motivare l'eventuale mancato invito.

Art. 13 - Patti e condizioni

1. Le condizioni dell'affidamento dovranno essere rese note al candidato offerente, a seconda della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta, della lettera d'invito o nelle norme di gara, queste ultime ove necessario articolate in un disciplinare di gara ed in un capitolato tecnico. Più in particolare SASA esplicherà (se del caso):
 - a) Il DUVRI ed i relativi costi per rischi da interferenza¹⁰;
 - b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

⁸ Al fine di dare attuazione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il Piano Nazionale Anticorruzione dell'11 settembre 2013 e smi prescrive l'adozione ed implementazione di adeguate misure preventive dei fenomeni e comportamenti corruttivi.

⁹ Al fine di valutare l'opportunità della risoluzione dovranno essere presi in considerazione gli interessi di SASA all'ultimazione delle prestazioni, valutando la natura e la fase di esecuzione del contratto. Di norma la risoluzione va disposta.

¹⁰ Eventualmente indicati in € 0 ove non sussistenti. In tal caso non sarà necessaria la redazione del DUVRI. «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». (art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008)

- c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto¹¹;
- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni parziali in caso di contratti aperti o di somministrazione);
- g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice dei contratti e del presente regolamento;
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- j) l'indicazione dei termini di pagamento;
- k) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 14 - Verifica dei requisiti

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale (capacità tecnica, economica e finanziaria) per contratti di importi inferiori a € 40.000,00 e per contratti da concludersi mediante scambio di corrispondenza commerciale, il RUP può effettuare le relative verifiche in base all'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e pertanto anche a campione o in caso di fondati dubbi¹².
2. Per contratti di importi superiori rispetto a quelli indicati al precedente comma 1, e per contratti da concludersi mediante scrittura privata, le verifiche sono condotte dal RUP prima dell'invio dell'ordine o prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 15 - Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seconda della tipologia di prestazione da affidare, di cui all'art. 95 e 133 d.lgs. 50/2016 e smi.
2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, il RUP provvede a costituire una commissione tecnica per l'esame delle offerte tecniche sentito il parere della direttrice.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I suddetti criteri di valutazione e gli eventuali sub-criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori economici al più tardi in fase di invio della lettera di invito. Sono resi noti anche i punteggi e sub-punteggi. Qualora non sia possibile indicare la predetta ponderazione, i criteri dovranno essere indicati in ordine decrescente di importanza. Nell'atto deve essere altresì indicato il metodo adottato per individuare, in forma numerica, l'offerta più vantaggiosa. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi.

¹¹ SASA valuta l'opportunità di richiedere la garanzia definitiva all'aggiudicatario anche nelle procedure di cui al presente regolamento in relazione alla natura ed al valore della commessa.

¹² Art. 71 d.p.r. 445/2000. "Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".

Sezione II

Procedure di selezione del contraente

Art. 16 - Procedura negoziata

1. Per l'affidamento di contratti di valore superiore ad € 150.000,00 e di valore inferiore alle soglie comunitarie previste per lavori, servizi e forniture agli artt. 4 e 5 del presente regolamento la scelta dei soggetti da invitare alla procedura avviene attraverso l'esperimento di una procedura per l'individuazione di almeno 5 concorrenti idonei (se in tal numero ne sussistono) per quanto concerne gli affidamenti di contratti di servizi e forniture e di almeno cinque, o dieci concorrenti per quanto concerne gli affidamenti di contratti di lavori, a seconda delle soglie definite nel predetto art. 5.
I concorrenti sono scelti preferibilmente nell'ambito dell'albo fornitori di SASA, o degli albi detenuti da altre centrali di committenza, ivi compreso l'elenco dei fornitori presenti sul MEPA, nonché dall'elenco di cui all'art. 27 della L.P. 16/2015 e smi.
E' sempre fatta salva la possibilità di individuare i concorrenti mediante avviso sul proprio sito internet e/o con altri mezzi di pubblicità, in tal senso rendendo preventivamente noti i requisiti di partecipazione e l'oggetto di massima dell'affidamento
2. Ai concorrenti selezionati viene inoltrata simultaneamente una lettera d'invito contenente, ove pertinenti, le informazioni di cui al precedente art. 13. Ove opportuno in relazione alla complessità dell'affidamento, le informazioni saranno articolate in un disciplinare, contenente le regole di partecipazione alla procedura e di aggiudicazione del contratto, ed un capitolato d'onori, contenente le norme di esecuzione delle prestazioni.
3. Il termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di invio della lettera di invito.
4. Il RUP procede all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta, pervenuti entro il termine stabilito. In caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000,00 il RUP presiede il seggio di gara ed è assistito da 2 componenti da lui stesso designati fra i collaboratori di SASA, che intervengono anche in qualità di testimoni.
5. Sono esclusi dalla procedura gli operatori che non abbiano inviato la documentazione richiesta, salva la facoltà di completamento e chiarimento, ove ciò sia consentito dalle norme vigenti.
6. In caso di procedura bandita secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP apre i plichi contenenti l'offerta tecnica, ne verifica il contenuto, li richiude e fissa la prima seduta della commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento.
7. La commissione tecnica svolge le proprie valutazioni in seduta riservata, quindi stila la graduatoria dei concorrenti secondo il merito qualitativo assegnato e la consegna al RUP.
8. Nella medesima seduta o in una seduta successiva, fissata in seguito all'espletamento delle valutazioni tecniche di cui al precedente comma 7, il RUP provvede pubblicamente all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e stila la graduatoria provvisoria dei concorrenti.

Art. 17 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto da parte del RUP è sempre consentito, per l'acquisto di beni, servizi o lavori di valore inferiore a € 40.000,00 nonché, previa consultazione di almeno tre operatori economici, per l'acquisto di beni, servizi o lavori di valore inferiore a € 150.000,00;
2. La scelta del fornitore può avvenire mediante consultazione dell'albo fornitori di SASA, del mercato elettronico o degli albi detenuti dalla ACP della Provincia di Bolzano. Nel caso in cui in tali elenchi non vi fossero operatori economici: a) iscritti per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento; oppure b) ritenuti idonei, attesa la particolarità tecnica del bene/servizio/lavoro da acquistare; oppure c) interessati all'affidamento; il RUP può provvedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto mediante un sondaggio esplorativo di mercato¹³. Il RUP ha, peraltro, sempre facoltà di condurre sondaggi esplorativi di mercato in

¹³ Il sondaggio è unicamente finalizzato ad individuare i potenziali operatori economici che potrebbero essere interessati ad una successiva procedura competitiva. Non ha dunque carattere negoziale e non crea alcuna aspettativa tutelata nell'operatore economico coinvolto. "[...] deve essere rimarcata la differenza fra sondaggio esplorativo e gara ufficiosa istituiti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il primo tende solo ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato e dunque dell'esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere strumento di conoscenza implica una valutazione comparativa delle offerte,

alternativa alla consultazione dei citati elenchi, o per aggiungere al novero dei concorrenti individuati nuovi operatori economici da interpellare.

3. Al fine di procedere all'affidamento dopo aver selezionato il candidato offerente, il RUP richiede un preventivo, corredando la richiesta con le informazioni di cui all'art. 13, ove pertinenti.
4. E' sempre fatta salvo, qualora sia ritenuto opportuno, sotto il profilo tecnico e/o economico, pur nell'ambito della modalità diretta (da € 0 a € 39.999), che la scelta del fornitore possa avvenire anche in seguito alla richiesta di più preventivi ed al loro confronto.
5. Alla ricezione del preventivo da parte del fornitore interpellato di cui al comma 3, o del fornitore selezionato, di cui al comma 4, il RUP vaglierà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nella richiesta di preventivo.
6. Ove i requisiti sussistano, il RUP inoltrerà al fornitore l'ordine emesso e sottoscritto dal titolare della competenza alla spesa come individuato al precedente art.8.

Art. 18 – Gara telematica

1. Le procedure selettive di cui alla presente sezione possono essere svolte anche interamente attraverso i mercati elettronici di cui all'art. 9. Esse avvengono attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'abilitazione e l'utilizzo del portale degli acquisti della pubblica amministrazione.¹⁴

CAPO VI

Affidamento ed esecuzione del contratto

Art. 19 - Valutazione dell'anomalia o della congruità dell'offerta

1. Un'offerta è anomala quando vi è uno squilibrio tra il corrispettivo e la prestazione tale da dover far ritenere che essa non sia capiente o non sia seria e sostenibile. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica della congruità conformemente all'art. 97 d.lgs. 50/2016 e smi in ogni caso in cui lo ritenga opportuno e quindi dichiarare l'eventuale esclusione di offerte ritenute non congrue.

Art. 20 - Aggiudicazione

1. SASA si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. In esito positivo alle verifiche di cui all'art. 14, la direttrice decide in merito all'aggiudicazione definitiva.
3. L'aggiudicazione definitiva viene comunicata tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione. Nel caso in cui l'aggiudicazione fosse annullata in via di autotutela, nessun indennizzo spetterà all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo, sia esso il rimborso di spese o il danno.

Art. 21 - Stipulazione del contratto

1. I contratti relativi agli affidamenti di cui al presente regolamento possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata, non prima che sia trascorso il termine di *stand still* pari a 35 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 comma 8 del codice dei contratti. È fatta salva la facoltà di preaffidamento in via d'urgenza¹⁵.

valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e che pone l'obbligo per l'amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità". (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 5/4/2006 n. 1789).

¹⁴ In caso di ricorso al MEPA di Consip S.p.a. si osserveranno le modalità operative e procedurali dettate per lo specifico mercato.

¹⁵ L'art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 prevede l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, anche in deroga al rispetto del termine di *stand still* o nel caso di pendenza di ricorso, qualora ricorrano ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il

2. Per importi inferiori al limite di € 40.000,00 si può procedere mediante scambio di corrispondenza commerciale¹⁶ ed in tal caso il termine di *stand still* non trova applicazione in ragione del d.lgs. 50/2016, art. 32 comma 10. Peraltro, secondo la predetta disposizione lo *stand still* può non essere applicato anche per la stipula di contratti di valore compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 per i lavori e tra € 40.000,00 ed € 428.000,00 per i servizi e le forniture.
3. Per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico non trova applicazione il termine dilatorio di *stand still*.
4. E' possibile la sottoscrizione del contratto con firma digitale nonché lo scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi mediante "modalità elettroniche".
5. Ogni onere e spesa, anche fiscale, connessa alla stipula del contratto è a totale carico dell'aggiudicatario.
6. Si applica integralmente quanto previsto dalla l. 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
7. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire.

Art. 22 - Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione effettuata dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

Art. 23 – Rinegoziazione e recesso

1. Ove ne sussistano i presupposti di pubblico interesse, SASA ha facoltà di revocare l'aggiudicazione tenendo indenne l'aggiudicatario delle sole spese effettuate per la partecipazione alla procedura.
2. SASA ha facoltà di fare ricorso all'art. 1, comma 13 della l. 135/2012 e di recedere dal contratto in essere con il fornitore alle condizioni stabilite dalla legge.

CAPO VII Spese economali

Art. 24 - Presupposti e limiti

1. Per spese di non rilevante entità, necessarie per sopperire con urgenza ed immediatezza ad esigenze di funzionamento della società, l'acquisto può avvenire in forma semplificata mediante pagamento per pronta cassa. Le spese debbono rivestire carattere episodico in quanto legate a circostanze imprevedibili e di urgenza. Le spese economali non sono soggette alla tracciabilità.
2. Tali spese, per le quali è ammesso anche l'utilizzo di contanti, sono ammesse nella misura massima di € 1.000 nell'ambito delle categorie indicate nell'allegato I al presente regolamento.

CAPO VIII Trasparenza, pubblicità e comunicazioni

Art. 25

1. Le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e smi.

patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.:

¹⁶ cfr. art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 e smi

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che è da intendersi facoltativo per gli affidamenti diretti di valore inferiori ad € 40.000,00, contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del cit. d.lgs. 50/2016 e smi).

CAPO IX

Accesso agli atti

Art. 26 - Presupposti e limiti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni normative di cui all'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e smi nonché della l. n. 241/1990.
2. L'accesso è comunque consentito quando sia richiesto ai fini di difesa in giudizio¹⁷.

CAPO X

Disposizioni particolari in materia di consulenze ed incarichi professionali

Art. 27 – Ambito di disciplina e definizioni

1. Il presente capo disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni a progetto, nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa e degli orientamenti giurisprudenziali.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per “collaborazioni a progetto” i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione (anche) di competenze medio basse che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, comunque non a carattere subordinato; b) per “incarichi professionali esterni” i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Non rientrano invece nella disciplina del presente capo gli incarichi professionali conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. E in particolare: a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano all'interno di SASA uffici o strutture a ciò deputati; b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio di SASA;

Art. 28 – Presupposti per l'affidamento dell'incarico

1. SASA conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria il RUP è tenuto ad accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici di SASA; b) l'impossibilità di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo; c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso); d) la temporaneità dell'incarico; e) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite; f) infine, la “provata competenza” del soggetto incaricato.

¹⁷ Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 24 (Titolari del diritto d'accesso) della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi), il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto unicamente “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.

Art. 29 – Procedura di selezione

1. SASA individua i soggetti candidabili di cui al comma precedente mediante una valutazione con riferimento ai criteri di competenza professionale richiesti sulla base: a) dei titoli posseduti; b) delle esperienze di lavoro in relazione ai progetti o ai programmi da realizzare.

Art. 30 – Formalizzazione del rapporto

1. Gli incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione a progetto sono formalizzati da SASA per il tramite dei soggetti titolari del potere di spesa di cui all'art. 9.
2. SASA e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. I contratti sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività / prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici.
4. I contratti di collaborazione a progetto possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

ALLEGATO I

Spese economali – tipologia di spese ammissibili

- a) spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo corriere;
- b) spese per riproduzioni grafiche, riproduzione di disegni etc., rilegatura volumi e sviluppo fotografie;
- d) spese per pubblicazioni obbligatorie per legge, nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere;
- e) spese per il pagamento di sanzioni amministrative;
- f) spese occasionali per pulizie, facchinaggio e trasporto materiali;
- g) anticipi per trasferte e missioni;
- h) rimborso spese di viaggio, e trasferta;
- i) spese urgenti per il funzionamento degli uffici e servizi di SASA per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti;
- j) spese per l'acquisto di cancelleria, libri, riviste, giornali, elettronica di consumo e accessori;
- k) spese per l'acquisto di omaggi floreali, presenti e altri gadget relativi a riconoscimenti, ricorrenze, anniversari.